

## CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

### PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ..... 5

#### 1) REQUISITI ..... 5

1.1)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02 .....	6
1.1.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas .....	6
1.1.2)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09) .....	7
1.1.3)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09) .....	10
1.1.4)	Limiti di conferimento .....	11
1.2)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06 .....	12
1.2.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas .....	12
1.2.2)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06) .....	13
1.2.3)	Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06) .....	14
1.3)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10 .....	15
1.3.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10) .....	15
1.3.2)	Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10) .....	15
1.3.3)	Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10) .....	16
1.3.4)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10) .....	17
1.3.5)	Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10) .....	18
1.4)	GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE (ART. 10 DEL TIB) .....	19
1.4.1)	Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu <sub>K</sub> ) .....	19
1.4.2)	Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu <sub>K</sub> .....	22
1.4.3)	Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu <sub>K</sub> ) .....	28
1.4.4)	Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente .....	29
1.4.5)	Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4 .....	30
1.5)	CREDITI/DEBITI IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO .....	31

#### 2) PERDITA DEI REQUISITI..... 32

### PARTE II - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO ..... 33

#### 3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ..... 33

3.1)	CAPACITÀ DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO .....	34
3.2)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA ANNUALE .....	36
3.2.1)	Oggetto del conferimento .....	36
3.2.2)	Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento .....	37
3.2.3)	Il processo di conferimento .....	37
	Requisiti per il conferimento.....	37
	Criteri di conferimento.....	38
	Esito del conferimento.....	39
3.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA TRIMESTRALE .....	39

3.3.1)	Oggetto del conferimento .....	40
3.3.2)	Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento .....	40
3.3.3)	Il processo di conferimento .....	40
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	40
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	42
	<u>Esito del conferimento</u> .....	42
3.4)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA MENSILE.....	43
3.4.1)	Oggetto del conferimento .....	43
3.4.2)	Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento .....	44
3.4.3)	Il processo di conferimento .....	44
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	44
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	45
	<u>Esito del conferimento</u> .....	46
3.5)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA GIORNALIERA .....	47
3.5.1)	Oggetto del conferimento .....	47
3.5.2)	Determinazione della capacità di trasporto giornaliera .....	47
3.5.3)	Il processo di conferimento .....	48
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	48
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	49
	<u>Esito del conferimento</u> .....	50
3.6)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI DURATA PARI O INFERIORE AL GIORNO .....	51
3.6.1)	Oggetto del conferimento .....	51
3.6.2)	Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento .....	51
3.6.3)	Il processo di conferimento .....	52
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	52
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	53
	<u>Esito del conferimento</u> .....	53
<b>PARTE III – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA *</b> .....		<b>55</b>
<b>4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO</b> .....		<b>56</b>
4.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	56
4.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA/USCITA INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI.....	56
4.3)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONI NAZIONALI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO .....	56
4.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE .....	58
4.5)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI .....	58
4.5.1)	Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino .....	58
4.5.2)	Aree di Prelievo .....	59
4.6)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA ALL'INTERNO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE .....	59
<b>5) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO</b> .....		<b>60</b>
5.1)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PLURIENNALE .....	61
5.1.1)	La richiesta di capacità pluriennale.....	61
5.1.2)	Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto.....	61
5.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO ANNUALE ED INFERIORE ALL'ANNO .....	62
5.2.1)	Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto.....	62
5.2.2)	Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre 64	
5.2.3)	La correzione degli errori materiali .....	67

## 6) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO..... 68

6.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	68
6.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO .....	70
6.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE, PER INCREMENTI DI CAPACITÀ PRESSO PUNTI E PER AVVIO DI NUOVI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN.....	71
6.3.1)	<i>Punti di Entrata produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi.....</i>	74
6.3.2)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi .....</i>	74
6.3.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione .....</i>	74
6.3.4)	<i>Punti di Riconsegna.....</i>	75
6.3.5)	<i>Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita .....</i>	75
	<i>Adempimenti informativi a carico dell'Utente.....</i>	76
6.4)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ PER PUNTI DI RICONSEGNA DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE .....	77

## PARTE IV – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA ..... 80

## 7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06 ..... 80

7.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	80
7.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	80
7.2.1)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione .....</i>	82
7.2.2)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione .....</i>	82
7.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	83
7.3.1)	<i>Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	83
7.3.2)	<i>Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	84
7.3.3)	<i>Individuazione e conferimento della capacità di trasporto .....</i>	85
7.3.4)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento .....</i>	86
7.4)	CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 7.3 .....	87
7.5)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI TERMINALI ESENTI AI SENSI DELLA DELIBERA 19/2014/R/GAS.....	88

## 8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10..... 90

8.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	90
8.2)	PRIMA RICHIESTA .....	90
8.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA .....</i>	90
8.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA .....</i>	91
8.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP .....</i>	92
8.2.4)	<i>Verifica della Prima Richiesta .....</i>	94
8.3)	PROCEDURA APERTA .....	95
8.3.1)	<i>Avvio della Procedura Aperta .....</i>	95
8.3.2)	<i>Presentazione delle richieste .....</i>	96
8.3.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA.....</i>	96
8.3.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP .....</i>	96
8.3.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA....</i>	97
8.3.2.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP .....</i>	97
8.3.3)	<i>Verifica delle richieste.....</i>	98
8.3.4)	<i>Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento.....</i>	100
8.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO .....	100
8.4.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA ....</i>	101

8.4.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP...</i>	101
8.4.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	101
8.4.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	101
8.5)	PROCESSO DI CONFERIMENTO .....	102
8.5.1)	<i>Proposta di conferimento</i> .....	102
8.5.2)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i> .....	103
8.5.3)	<i>Nuova richiesta impegnativa di conferimento</i> .....	103
8.6)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 8.5.....	104
8.6.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA ....</i>	104
8.6.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP .....</i>	105
8.6.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	105
8.6.4)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP .....</i>	105
<b>PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO .....</b>		<b>106</b>
9)	<b>IL CONTRATTO DI TRASPORTO.....</b>	<b>106</b>
9.1)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AI PARAGRAFI 3, 5 E 6 .....	106
9.2)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 7.....	109
9.3)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8.....	110
9.4)	PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO .....	111
<b>PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....</b>		<b>113</b>
10)	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS.....</b>	<b>113</b>
10.1)	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	113
10.2)	INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI.....	115
10.2.1)	<i>Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori.....</i>	115
10.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO.....	116
10.3.1)	<i>Garanzia per la fornitura .....</i>	120
10.4)	MODALITÀ DI AVVISO AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL FORNITORE TRANSITORIO	120
10.4.1)	<i>Avviso ai clienti .....</i>	120
10.4.2)	<i>Condizioni ai sensi della Delibera 249/12 .....</i>	122
10.4.3)	<i>Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio.....</i>	122
10.4.4)	<i>Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico.....</i>	123
10.5)	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO ATTESO DEL PUNTO DI RICONSEGNA.....	124
10.6)	INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO UTENTE FORNITORE .....	124
10.7)	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL TRASPORTATORE.....	125

[...]

### PARTE III - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA \*

La presente Parte III disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata/Uscita da/verso gli stoccaggi, ai Punti di Uscita presso le Aree di Prelievo e ai Punti di Riconsegna<sup>7</sup> della Rete di Snam Rete Gas. Sono incluse le modalità di conferimento della capacità di trasporto presso gli impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto che a tal fine sono assimilate alle modalità di conferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale.

Di seguito sono descritte le modalità con cui la capacità è conferita presso tali Punti, ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte III si applicano anche con riferimento al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto (Punto di Entrata Virtuale).

Le disposizioni contenute nella presente Parte III non si applicano con riferimento al conferimento presso i Punti di Entrata e Punti di Uscita della RN di Gasdotti interconnessi con l'estero, per il quale vale quanto indicato nella precedente Parte II.

Le capacità in precedenza conferite in Sm<sup>3</sup>/giorno saranno convertite da Sm<sup>3</sup>/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

[...]

\* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.

<sup>7</sup> Le disposizioni si applicano anche ai Punti di Bizzarone e San Marino.

## PARTE IV – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA

La presente Parte IV disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture del gas in relazione alle quali sia stata accordata una esenzione dal regime di accesso dei terzi ovvero riconosciuto un diritto di allocazione prioritaria, ai sensi del quadro legislativo nazionale e delle deliberazioni dell'Autorità n. 168/06 ~~re~~ ARG/gas 2/10 ~~e~~ 19/2014/R/gas.

### 7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

#### 7.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n°168/06 e successive integrazioni.

#### 7.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La durata del



contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 7.2.1 e 7.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al successivo paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

7.2.1) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita - nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 7.3.2.

7.2.2) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:



- i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.2.1;
- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2:
  - prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.2.1 del presente Capitolo;
  - per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5 e 6 del presente capitolo;
  - per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5.2.1 e 6 del presente capitolo.

### **7.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti**

#### *7.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti*

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Punto di Entrata;
- la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in kWh/giorno, compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 7.2;
- l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta.

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in kWh/giorno;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in kWh/giorno, la cui somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;

- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

#### 7.3.2) *Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti*

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine - se non diversamente indicato dall'Autorità - è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in kWh/giorno, limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 7.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n°168/06;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

#### 7.3.3) *Individuazione e conferimento della capacità di trasporto*

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 7.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e, se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.
- la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 7.2.1 e 7.2.2;
- il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il

corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all'Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la determinazione della nuova capacità di trasporto e per l'individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l'Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

#### 7.3.4) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l'intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l'inizio dell'intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- c) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al successivo paragrafo 9.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 9.2;
- d) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui al precedente punto d), Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 7.3.1 e 7.3.2.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta

impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

#### **7.4) Conferimento ai Terminali Esenti della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.3**

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Detta capacità è conferita per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più anni termici, ovvero per periodi inferiori a un anno termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico – fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale Esente – nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo di uno o più Anni Termici pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie finanziarie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Ai fini del conferimento della capacità di trasporto di durata inferiore a un Anno Termico, si applicano i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.5, nonché le medesime procedure, i termini e le modalità descritti ai precedenti paragrafi 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima

giornaliera di cui al paragrafo 7.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6<sup>12</sup>.

#### **7.5) Conferimento di capacità ai Terminali Esenti ai sensi della delibera 19/2014/R/gas**

In applicazione della delibera 19/2014/R/gas, in caso di accettazione di rinuncia all'Esenzione TPA espressa con Decreto del Ministro dello sviluppo economico in relazione al Terminale Esente per il quale ricorrano le condizioni di cui alla delibera 19/2014/R/gas, punto 4, l'Impresa di Rigassificazione sottoscrive capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il medesimo terminale secondo le modalità descritte di seguito.

1) Con decorrenza dalla data di entrata in servizio del Terminale, ovvero dalla data di efficacia della rinuncia all'Esenzione TPA se successiva, l'Impresa di Rigassificazione sottoscrive capacità di trasporto per un valore pari al *Send Out* massimo giornaliero del Terminale per il periodo di 5 anni;

2) alla conclusione del periodo di cui al precedente punto 1), senza soluzione di continuità e per il periodo residuo originariamente oggetto dell'Esenzione TPA, ai sensi della deliberazione 19/2014/R/gas, punti 2 e 3, l'Impresa di Rigassificazione sottoscrive capacità di trasporto secondo le modalità e i termini di cui ai precedenti paragrafi 4, e 6, per un quantitativo pari al maggiore tra la quota del *Send Out* massimo giornaliero corrispondente alla capacità di rigassificazione conferita e la quota del *Send Out* massimo giornaliero del Terminale corrispondente alla quota di ricavi di rigassificazione coperta dal fattore di garanzia ai sensi di quanto previsto dalla medesima delibera 19/2014/R/gas, punto 3.

Ove non ricorrano le condizioni di cui alla delibera 19/2014/R/gas, punto 4, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 7 (ad esclusione del presente paragrafo 7.5) e 8 del presente Capitolo e di cui al Capitolo 19 ai sensi delle deliberazioni n. 168/06 e ARG/gas 2/10.

<sup>12</sup> [rientra nelle disponibilità del Trasportatore]



Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo, l'Impresa di Rigassificazione sottoscrive il Contratto di Trasporto con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle richieste di conferimento.

Ai fini del conferimento di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie, come definite dall'Autorità con specifico provvedimento da emanarsi ai sensi della deliberazione 552/2014/R/gas. I contratti transitori vigenti sono estesi sino all'emanazione del provvedimento sopra citato.

Resta inteso che anche la sottoscrizione degli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato è subordinata alla presentazione delle garanzie di cui ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3, e 1.4 in quanto applicabile.

Per quanto non espressamente indicato al presente paragrafo si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel presente Codice di Rete.

[...]